

3) L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, quando un lavoratore turco ha ottenuto lo status di rifugiato politico sulla base di dichiarazioni inesatte, i diritti che ad un suo familiare derivano da tale disposizione non possono essere rimessi in discussione se questo familiare, alla data della revoca del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore, soddisfa le condizioni che detta disposizione prevede.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

(Causa C-349/07) (¹)

(Codice doganale comunitario — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione)

(2009/C 44/25)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Convenuta: Fazenda Pública

con l'intervento di: Ministério público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con il diritto comunitario e con il principio dei diritti della difesa di disposizioni nazionali di procedura amministrativa tributaria in materia di termini per esercitare il diritto di audizione del contribuente — Procedura amministrativa per il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione di merci provenienti dall'Estremo Oriente

Dispositivo

1) Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale affinché questi

presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

2) Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

3) Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell'importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(Causa C-384/07) (¹)

(Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune — Controversia tra il beneficiario e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegittimamente versati — Ruolo del giudice nazionale)

(2009/C 44/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Wienstrom GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 3, CE — Regime di aiuto di Stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione, ma la cui versione successiva modificata, dopo essere stata notificata, è stata dichiarata compatibile con il mercato comune, senza esplicita decisione negativa per quanto riguarda la vecchia versione non notificata — Obbligo per i giudici nazionali risultante da tale decisione della Commissione